



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
-SEZIONE FERIALE-

* * *

Il Giudice Designato, dott. Francesco Bongioanni

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;

esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse di DIGIUGNO Nicolino Domenico e FALDUZZA Loredana, con l'ausilio dell'OCC, dott.ssa Simona Bennici, ai sensi degli artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019;

considerato che, in esecuzione dell'ordinanza adottata il 23/07/2023, è stata prodotta la documentazione richiesta nonché l'integrazione della relazione particolareggiata del professionista incaricato con produzioni a corredo;

ritenuto che la proposta e il piano appaiono ammissibili, salva la verifica delle condizioni per l'omologazione;

considerato che è stata richiesta l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 14/2019;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*;

considerate le modalità di soddisfacimento dei crediti di cui alla proposta e ritenuto che, l'esecuzione forzata ai danni dei debitori potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, impedendo i pagamenti periodici previsti;

ritenuto che, per quanto sopra, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse dei debitori, può essere ordinata la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e nello specifico della procedura esecutiva immobiliare portante RGE 47/2021 pendente presso questo Tribunale, tenuto conto anche dell'urgenza derivante dalla calendarizzazione dell'udienza di vendita dell'immobile pignorato per il prossimo 04/08/2023;

ritenuto altresì che, per le medesime ragioni sopra evidenziate, può essere disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla conclusione del procedimento;



ritenuto che occorre dare ai creditori comunicazione della proposta e del piano e che i creditori possono trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, eventuali osservazioni nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione;

ritenuto che nei dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine l'OCC, sentiti i debitori, debba riferire al giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

ritenuto che va disposta la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del Tribunale di Caltanissetta;

visti gli artt. 67 e ss. CCII;

P.Q.M.

asigna all'OCC termine sino a trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto per la comunicazione del piano e della proposta (unitamente al presente decreto) a tutti i creditori;

precisa che i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

avvisa l'OCC che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del superiore termine dovrà, sentiti i debitori, riferire al Giudice con note scritte in ordine alle comunicazioni eseguite, alle eventuali osservazioni ricevute, proponendo - se necessario - modifiche al piano.

In accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse dei debitori, dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata già pendenti e nello specifico della procedura esecutiva immobiliare portante RGE 47/2021 ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino alla conclusione del procedimento;

precisa che la suddetta misura protettiva potrà essere revocata su istanza dei creditori o anche d'ufficio nel caso di atti in frode.

Fissa per la decisione in ordine all'omologazione del piano del consumatore l'udienza del **31/10/2023**, disponendone la trattazione scritta;

asigna alle parti e all'OCC termine sino al **31/10/2023** per il deposito di note scritte.

Dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del piano e della proposta sul sito del Tribunale, entro la data del 15/09/2023 e sino alla data dell'udienza (previa sottoposizione al Giudice, da parte del professionista, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui va autorizzata la pubblicazione).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Caltanissetta, 01/08/2023

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni

